



Albo

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

TEL. 0942 980230 FAX. 0942 984505

P. IVA E C.F. 00291090876

E-MAIL: info@comune.castiglionedisicilia.ct.it

Ordinanza n° 16 del 10/03/2020.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni emanate da organi sovra comunali:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 25 febbraio 2020 e n° 2 del 26 febbraio 2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08/03/2020.
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°3 del 08 marzo 2020.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/03/2020

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Ritenuto di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio tra la popolazione.

□ **Visto** l'art. 50; comma 5 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

fermo restando tutto quanto previsto nelle disposizioni sovracomunali in premessa enunciate, **con decorrenza immediata e fino AL 3 APRILE 2020:**

1. in osservanza alla ordinanza del 8 marzo 2020, n° 3 del Presidente della Regione Siciliana **chiunque, a partire dal 23 febbraio 2020**, abbia fatto ingresso nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato anche nei territori **della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, nonché negli altri territori individuati con successivi D.P.C.M.,** deve comunicare tale circostanza al **comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta** con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
2. **di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita** dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
3. **è vietata sul territorio comunale**, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
4. **è fortemente raccomandato** ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
5. **divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
6. **La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia** e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
7. **la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate**, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

8. **la sospensione delle attività di palestre**, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
9. **la sospensione del mercato settimanale**;
10. **la chiusura del Centro Espositivo di via Abate Coniglio e del Castello di Lauria**. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
11. **la sospensione delle attività di pub**, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
12. **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
13. **sono consentite le attività commerciali** diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
14. **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
15. **che l'accesso di parenti e visitatori** a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
16. **l'apertura dei luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

- 17. che gli uffici comunali**, ove compatibile con l'organizzazione del lavoro dell'ente, ricorreranno alla modalità di lavoro agile, così come disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui sopra ,saranno gestite a cura dei responsabili dei settori competenti;
- 18. la sospensione, in deroga** ad ogni precedente disposizione regolamentare, del ricevimento al pubblico presso gli uffici comunali. Saranno privilegiate le comunicazioni digitali e telefoniche, l'evasione delle pratiche avverrà utilizzando, ove possibile,strumenti informatici di comunicazione. Laddove sia strettamente necessario, previa prenotazione, gli uffici riceveranno su appuntamento il pubblico. Le anzidette disposizioni si applicano anche all'ufficio protocollo dell'ente. Le disposizioni di cui sopra saranno gestite a cura dei responsabili dei settori competenti.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell' Ente e venga diffusa nei principali locali pubblici.
- Di notificare la presente ordinanza, per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura di Catania, al Comando di Polizia Municipale, alle locali stazioni dei Carabinieri ed ai Responsabili dei Settori comunali.
- Che il comando di Polizia Municipale faccia rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2020.



IL SINDACO
Camarda Antonino